Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 aprile 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Decorazioni al valor aeronautico

Il Presidente della Repubblica ha concesso le sottonotate decorazioni al valor aeronautico:

(*Decreto del Presidente della Repubblica* 5 *dicembre* 1978)

MEDAGLIA D'ORO

« Alla memoria »

SCIARRETTA Ezio da Caserta - capitano pilota. — Pilota di grande esperienza e di provate capacità, durante un volo di collaudo di un velivolo appena revisionato, a causa di una gravissima avaria al motore subito dopo il decollo, veniva a trovarsi nelle condizioni di non poter proseguire il volo. Con il velivolo a velocità critica, nel coraggioso intento di evitare un cascinale abitato, effettuava una virata che rendeva la macchina non più controllabile. Nell'azione, cosciente e ardita, immolava la propria vita, dando fulgido esempio di generoso altruismo spinto fino al sacrificio. — Cascina Castellana, 20 marzo 1959.

(*Decreti del Presidente della Repubblica* 20 *dicembre* 1979)

MEDAGLIE D'ARGENTO

BRESSAN Franco da Bolzano - capitano pilota. — Pilota di aviogetto militare, all'insorgere di una gravissima avaria del proprio mezzo ritardava al massimo possibile il momento dell'abbandono del velivolo evitandone la sicura caduta su un centro abitato e dimostrando controllata freddezza, ammirevole coraggio ed altruismo generoso. — Quinto di Treviso, 16 settembre 1978.

PAOLONI Paolo da Gubbio (Perugia) - capitano pilota. — Pilota capo equipaggio di un velivolo militare, all'improvviso insorgere di una gravissima avaria ai comandi durante il sorvolo di una zona densamente popolata, reagiva con prontezza, coraggio e abilità eccezionali riportando a terra il velivolo ormai ai limiti della governabilità ed evitando così gravi danni alla popolazione ed al proprio equipaggio. — Aeroporto Pisa, 11 gennaio 1979.

(*Decreto del Presidente della Repubblica* 5 *dicembre* 1978)

MEDAGLIA D'ARGENTO

MILANA Fulvio da Olevano Romano (Roma) - tenente pilota — Pilota in missione fotografica, subito dopo il decollo e con il motore del proprio RF.104 in completa avaria, anzichè catapultarsi immediatamente, dirigeva il velivolo in aperta campagna evitando così sicura catastrofe alla città di Villafranca. Alla quota di circa 50 metri abbandonava il velivolo restando incolume ed evidenziando profondo senso di responsabilità e generosità non comune. — Cielo di Villafranca di Verona, 9 settembre 1975.

(*Decreto del Presidente della Repubblica* 5 *dicembre* 1978)

MEDAGLIA D'ARGENTO

RIZZO Michele da Udine - sottotenente pilota. — Nel corso di una missione operativa su velivolo G.91-Y, al manifestarsi di una grave avaria reagiva con particolare prontezza e singolare perizia. Esponendosi ad eccezionale pericolo, ritardava al massimo l'abbandono del velivolo per evitare che lo stesso si abbattesse su un centro abitato. Chiaro esempio di cosciente coraggio, di spiccato altruismo, di elevatissimo senso del dovere. — Cielo di S. Pietro in Vincoli (Ravenna), 20 marzo 1973.

(*Decreto del Presidente della Repubblica* 5 *dicembre* 1978)

MEDAGLIA DI BRONZO

MONTALBETTI Alessandro da Milano - capitano pilota. — Al rientro da una missione notturna di tiro su velivolo F.104-G subiva una grave avaria alla quale reagiva con particolare prontezza e perizia. Dopo aver invano tentato di riprendere il controllo del velivolo, ne ritardava l'abbandono dirigendolo verso il mare aperto, per evitare probabili danni a zone abitate. Dimostrava cosciente coraggio, generoso altruismo ed elevato senso del dovere. — Cielo di Decimomannu, 14 dicembre 1976.

(2725)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1980, n. **122**.

Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e successive proroghe, può essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del prezzo dei contratti di costruzione o di prima vendita comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa prima dell'ultimazione dei lavori, stipulati successivamente al 1° gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980.

E' istituita presso il Ministero della marina mercantile una commissione, presieduta dal Ministro o da persona da lui delegata, composta da due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della marina mercantile e del Ministero delle partecipazioni statali, da quattro rappresentanti, rispettivamente, dell'ar-

mamento pubblico e privato e dell'industria cantieristica maggiore e minore, nonché da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

Prima della eventuale emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi il Ministro della marina mercantile sottoporrà al parere della commissione di cui al comma precedente il programma di massima per la utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

La commissione di cui al secondo comma esaminerà la corrispondenza del programma alle esigenze della flotta e della struttura cantieristica nazionale, dei trasporti marittimi e della occupazione, secondo criteri che privilegino costruzioni atte a contribuire alla soluzione dei problemi energetici del Paese e consentano all'industria cantieristica del Mezzogiorno l'utilizzo, nella massima misura possibile, della sua potenzialità produttiva.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui al secondo comma, saranno fissati i criteri per la determinazione della percentuale del contributo.

In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno verrà comunque accordata la misura massima del contributo previsto per i vari tipi di nave.

Il Ministro della marina mercantile accerta la congruità del prezzo convenuto tra cantiere ed armatore a lavori ultimati, riducendone eventualmente la misura, ove tale prezzo non venga ritenuto congruo.

Qualora la differenza tra il contributo da liquidare e quello indicato nel provvedimento di concessione — che, nel caso di modifiche contrattuali, può essere variato di conseguenza — superi il 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alla costruzione di navi a struttura metallica, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime, nonché alla trasformazione di navi mercantili in esercizio di stazza lorda non inferiore a 5.000 tonnellate.

Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Qualora il cantiere presti idonea fideiussione, rispettivamente pari al 25, al 50 o al 75 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione, gli anticipi di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, potranno essere corrisposti il primo all'inizio della costruzione e il secondo e il terzo in corrispondenza del 25 e del 50 per cento dell'avanzamento globale dei lavori.

Art. 2.

Il comitato tecnico previsto dal sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è integrato, per l'esame dei programmi di ristrutturazione e di riconversione delle imprese di costruzione e di riparazione navale, con la partecipazione del direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Il Ministro della marina mercantile riferisce ogni sei mesi al Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4.

Sono abrogati il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 4 della legge 25 maggio 1978, n. 234.

Art. 5.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi nel periodo 1980-82, di cui lire 60 miliardi per l'anno 1980.

All'onere di lire 60 miliardi relativo all'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 33 miliardi la voce « Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine » e quanto a lire 27 miliardi la voce « Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — SIGNORELLO — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 2 aprile 1980, n. **123**.

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le istituzioni culturali elencate nella tabella, di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa. La tabella può includere anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscano di contributo finanziario dello Stato, ed è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che:

a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;

b) gli enti svolgano e promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Non possono essere comprese nella tabella quelle istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma. La eventuale modifica degli stanziamenti complessivi, di cui al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza della modifica triennale della tabella, ha luogo con la legge annuale di bilancio.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dello Stato concernenti in tutto o in parte contributi ad istituzioni culturali di cui alla tabella sono trasferiti al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti.

Le soppressioni e le riduzioni di capitoli da apportare, in relazione al suddetto accorpamento, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri interessati.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita la vigilanza sulle istituzioni culturali di cui al primo comma anche se già attribuita dalle norme istitutive degli enti stessi ad altri Ministeri.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione ai fini istituzionali dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che gli enti rispondano ai requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 1.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente. La sospensione del finanziamento annuale, qualora protratta per sistematica inattività, comporta la esclusione dell'ente dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Lo stanziamento del capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, così come rideterminato dal primo comma del presente articolo, è incrementato ulteriormente di L. 2.254.665.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980.

Art. 3.

A partire dall'anno finanziario 1980 lo stanziamento del capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è incrementato di L. 300.000.000.

Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Possono essere ammessi al contributo gli enti che abbiano svolto attività per almeno un triennio. Gli enti suddetti sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali la relativa documentazione, unitamente al programma di attività che intendono svolgere utilizzando il contributo richiesto.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

Il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo forma oggetto di apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le relative tabelle di trasferimento alle regioni, dovranno essere stabiliti entro il 31 dicembre 1980.

Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606, aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e degli enti previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in assemblea plenaria.

Art. 4.

All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera:

« *i*) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti ».

Art. 5.

Il comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di comitato di settore per i beni librari.

E' costituito il comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

« *Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 4:*

1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
2) comitato di settore per i beni archeologici;
3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
4) comitato di settore per i beni archivistici;
5) comitato di settore per i beni librari;
6) comitato di settore per gli istituti culturali ».

Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera *i)* prevista dal precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Al complessivo onere di L. 2.554.665.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede, quanto a L. 1.000.000.000 e quanto a L. 1.554.665.000, mediante riduzione, rispettivamente, dei capitoli 2045 e 2113 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — ARIOSTO — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. **124**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 3.000.000, disposto dalla sig.ra Lodovina Pirro ved. Casaro con testamento pubblico 30 gennaio 1975, pubblicato in data 8 luglio 1975, n. 10457 di repertorio a rogito dott. Enrico Storto, notaio in Moncalieri (Torino), registrato a Moncalieri in data 11 luglio 1975, n. 2390, vol. 87.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **125**.

Istituzione di un ufficio di conciliazione in Arpino, frazione del comune di Casoria.

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, viene istituito in Arpino, frazione del comune di Casoria (Napoli), un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 9 *Giustizia, foglio n.* 168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1980.

Trasferimento alle regioni dei beni e del personale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerato che la commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'adunanza dell'8 marzo 1978, ha effettuato l'individuazione, fra gli enti di assistenza a categoria, a norma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare dando di ciò comunicazione all'ente medesimo, per i fini di cui al terzo e quarto comma del richiamato art. 114;

Rilevato che, nei termini prescritti, non è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la domanda di cui al predetto quarto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che le funzioni già conferite all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, concernenti l'assistenza a favore dei marittimi e delle loro famigile, di cui all'art. 2 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, sono attribuite ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane ai sensi degli articoli 22, 27, 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 16 ottobre 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica prevista dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 28 novembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio **dei** Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è dichiarata la estinzione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

Art. 2.

I patrimoni mobiliari e immobiliari delle case del marinaio di Genova e Napoli ed i patrimoni mobiliari della casa del marinaio di Venezia sono trasferiti, rispettivamente, alle regioni Liguria, Campania e Veneto, ai sensi dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare della casa del marinaio di Trieste è amministrato dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In applicazione dell'art. 117, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, i beni patrimonali costituenti la sede centrale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 1-*novies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

Il personale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche dell'ente, situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al restante personale dell'ente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, in servizio presso le strutture periferiche dell'ente, site nelle regioni a statuto speciale, è utilizzato per l'esercizio ulteriore delle funzioni dell'ente nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 1-*quaterdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 4.

Le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare sono interamente attribuite ai comuni singoli o associati e alle comunità montane, ai sensi del secondo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative indicate nelle premesse del presente decreto continuano ad essere esercitate mediante l'ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 15

(3436)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1980.

Trasferimento alle regioni Campania e Puglia dei beni e del personale dell'orfanotrofio militare di Napoli, dichiarato estinto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Viste le comunicazioni del legale rappresentante dell'ente anche in relazione alle funzioni di fatto esercitate dall'ente;

Ritenuto che l'orfanotrofio militare in Napoli è istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni e per il quale non sono applicabili i criteri di esclusione dal trasferimento ai comuni previsti dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 113;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modificazioni, espresse nella seduta del 9 ottobre 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica prevista dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Republica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 28 novembre 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Tutto il patrimonio dell'orfanotrofio militare in Napoli è trasferito alla regione Campania ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fatta eccezione per i beni immo-

bili di cui all'allegata tabella, con i connessi patrimoni mobiliari, che sono trasferiti alla regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Tutto il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso l'orfanotrofio militare in Napoli è attribuito alla regione Campania, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione della regione Campania del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'orfanotrofio militare in Napoli è dichiarato estinto.

L'amministrazione del personale dell'orfanotrofio militare in Napoli fino alla data dell'effettiva messa a disposizione della regione Campania e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata dall'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione Campania del personale di cui al precedente art. 2, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 16

(3435)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1980.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la lege 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, considerato la normazione legislativa delle attività assistenziali non previdenziali e di formazione professionale svolte dall'Istituto in oggetto, intervenuta dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 14

(3437)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689, 21 febbraio 1972, n. 249 e 10 aprile 1975, n. 260;

Visti, in particolare, gli articoli 7 e 11 dello statuto stesso concernenti, rispettivamente, la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Visto il decreto ministeriale in data 14 dicembre 1977 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »;

Vista la nota in data 31 ottobre 1979, con la quale la Federazione italiana editori giornali ha comunicato che il dott. Giovanni Anderloni, membro del consiglio

di amministrazione medesimo in rappresentanza della categoria degli editori di giornali, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, designando in sostituzione dello stesso l'avv. Giancarlo Zingoni;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Giancarlo Zingoni è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in rappresentanza della categoria degli editori di giornali, in sostituzione del dott. Giovanni Anderloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 60 compresse e sciroppo da g 150 e 400 della specialità medicinale denominata « Fosfobiogeno vitaminico », della ditta Laboratorio chimico Delta, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5953/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1959, con il quale vennero registrate ai numeri 744/A e 744/B rispettivamente le categorie 60 compresse e sciroppo da g 150 e 400 della specialità medicinale denominata « Fosfobiogeno vitaminico », registrata a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni delle categorie 60 compresse e sciroppo da g 150 e 400 della specialità medicinale denominata « Fosfobiogeno vitaminico », registrata rispettivamente ai numeri 744/A e 744/B in data 20 aprile 1959, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2866)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania;

Vista la nota n. 2311310 del 30 novembre 1979, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, in sostituzione del dott. Marcello Guida, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, ha designato il dott. Vincenzo Alfonso, dirigente generale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Alfonso, dirigente generale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Marcello Guida, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Considerato che il sig. Renzo Zaccardelli, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore industria ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 12643 del 28 novembre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giuseppe Morra in sostituzione del sig. Renzo Zaccardelli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Morra è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore industria ed in sostituzione del signor Renzo Zaccardelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(2698)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato speciale per la amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1977, relativo alla ricostituzione del predetto comitato;

Considerato che il dott. Vito Vascellaro, membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori del settore, è deceduto;

Vista la nota n. 106119/DC/vm del 31 gennaio 1980, con la quale la Confederazione italiana dirigenti di azienda ha designato il dott. Franco Cappuccio, in sostituzione del dott. Vito Vascellaro;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Franco Cappuccio è nominato membro del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore ed in sostituzione del dott. Vito Vascellaro, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2842)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Autorizzazione all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta ad effettuare le operazioni di credito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,

limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità ed accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti zootecnici a carattere industriale e alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

L'Istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2890)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1974, con il quale il sig. Adriano Apolinari è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Considerato che il sig. Adriano Apolinari è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive dal comitato predetto senza giustificato motivo e che, invitato dal presidente del comitato medesimo, con lettera del 4 aprile 1979, a fornire spiegazioni non ha dato alcun riscontro all'invito;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 26067 del 29 dicembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Padova ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Liseo Cibin, in sostituzione del sig. Adriano Apolinari;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Adriano Apolinari, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Liseo Cibin è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova, in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Adriano Apolinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2843)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Soppressione del posto doganale di Acquamorta dipendente dalla dogana di Baia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Acquamorta, dipendente dalla dogana di Baia.

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Acquamorta dipendente dalla dogana di Baia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(3309)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Sep-Pollution '80 - VIII Salone internazionale dei servizi pubblici, tecnologie per i servizi urbani e la lotta contro gli inquinamenti », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Sep-Pollution '80 - VIII Salone internazionale dei servizi pubblici, tecnologie per i servizi urbani e la lotta contro gli inquinamenti », che avrà luogo a Padova dal 20 al 24 aprile 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(3048)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « LVIII Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « LVIII Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino dal 23 aprile al 4 maggio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(3049)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « III Disco Expo - Mostra mercato nazionale del disco, del nastro e della musica », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « III Disco Expo - Mostra mercato nazionale del disco, del nastro e della musica », che avrà luogo a Genova dal 25 aprile al 1° maggio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(3052)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XII Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XII Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », che avrà luogo a Bari dal 30 aprile al 5 maggio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(3054)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « IX Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine e affini - SIBA », in Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « IX Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine e affini - SIBA », che avrà luogo a Piacenza dal 19 al 22 aprile 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(3047)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VI Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino », in Foggia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VI Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino », che avrà luogo a Foggia dal 30 aprile al 6 maggio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(3055)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XXXI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », in Foggia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XXXI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », che avrà luogo a Foggia dal 30 aprile al 6 maggio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(3053)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria, cosmesi, accessorio, apparecchiature e prodotti per l'estetica e novità professionali per acconciatori », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria, cosmesi, accessorio, apparecchiature e prodotti per l'estetica e novità professionali per acconciatori », che avrà luogo a Bologna dal 24 al 28 aprile 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(3050)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XLIV Mostra mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XLIV Mostra mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile al 4 maggio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(3051)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 664/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 665/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 666/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 667/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 668/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 669/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 670/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 671/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa, per la campagna 1979-80, il prezzo medio del mercato mondiale ed il rendimento indicativo per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 672/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 673/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 674/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 675/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 676/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 677/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 75 *del* 21 *marzo* 1980.

(68/C)

Regolamento (CEE) n. 678/80 della commissione, del 21 marzo 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 77 *del* 24 *marzo* 1980.

(69/C)

Regolamento (CEE) n. 679/80 del Consiglio, del 18 marzo 1980, che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca al largo delle coste occidentali della Groenlandia, applicabili alle navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada.

Regolamento (CEE) n. 680/80 del Consiglio, del 18 marzo 1980, concernente la conclusione di accordi, in forma di scambi di lettere, che rettificano alcuni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito conformemente al protocollo n. 1 degli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e, rispettivamente, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia ed il Regno di Svezia.

Regolamento (CEE) n. 681/80 della commissione, del 21 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 682/80 della commissione, del 21 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 683/80 della commissione, del 21 marzo 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 684/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati, della categoria di prodotti n. 58 a (codice 0582) originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 685/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli arazzi fatti a mano della categoria di prodotti n. 60 (codice 0600) originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 686/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli arazzi fatti a mano della categoria di prodotti n. 60 (codice 0600) originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 687/80 della commissione, del 20 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130) originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 688/80 della commissione, del 20 marzo 1980, relativo al regime comune applicabile alle importazioni nel Benelux di abiti originari dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 689/80 della commissione, del 21 marzo 1980, che modifica gli importi compensativi monetari per taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 690/80 della commissione, del 21 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 691/80 della commissione, del 21 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 76 *del* 22 *marzo* 1980.

(70/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 3 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	904,05	904,05	904,10	904,05	904 —	905 —	903,95	904,05	904,05	904,05
Dollaro canadese	759 —	759 —	758,50	759 —	758,50	750 —	758,50	759 —	759 —	759 —
Marco germanico	462,45	462,45	462,50	462,45	462,40	465 —	462,15	462,45	462,45	462,45
Fiorino olandese	423,80	423,80	424,25	423,80	424 —	421 —	424,12	423,80	423,80	423,80
Franco belga	28,83	28,83	28,80	28,83	28,84	28 —	28,826	28,83	28,83	28,85
Franco francese	200,83	200,83	200,15	200,83	200,65	202 —	200,79	200,83	200,83	200,85
Lira sterlina	1941,60	1941,60	1942 —	1941,60	1941 —	1948 —	1941 —	1941,60	1941,60	1941,60
Lira irlandese	1733,50	1733,50	1737 —	1733,50	1730 —	—	1732 —	1733,50	1733,50	—
Corona danese	149,40	149,40	149 —	149,40	149 —	148 —	149,40	149,40	149,40	149,40
Corona norvegese	175,40	175,40	174,10	175,40	173,75	170 —	175,70	175,40	175,40	175,40
Corona svedese	202,09	202,09	200,50	202,09	201 —	196 —	200,70	202,09	202,09	202,10
Franco svizzero	487 —	487 —	487,20	487 —	488,10	495 —	486,85	487 —	487 —	487 —
Scellino austriaco	64,697	64,697	64,60	64,697	64,75	65 —	64,69	64,697	64,697	64,70
Escudo portoghese	17,55	17,55	17,60	17,55	17,60	19 —	17,65	17,55	17,55	17,55
Peseta spagnola	12,40	12,40	12,37	12,40	12,42	12 —	12,45	12,40	12,40	12,40
Yen giapponese	3,519	3,519	3,57	3,519	3,513	3,30	3,509	3,519	3,519	3,51

Media dei titoli del 3 aprile 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	64,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,250
» 5,50 % » » 1968-83	85,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,600
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	76,625
» 9 % » » 1976-91	81,150
» 10 % » » 1977-92	86,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,500
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
» » » » 1-10-1978/80	99,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,350
» » » » 1- 7-1979/81	98,300
» » » » 1-10-1979/81	97,600
» » » » 1- 5-1979/82	98,600
» » » » 1- 7-1979/82	97,500
» » » » 1-10-1979/82	97,925
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,900
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,075
» » » 12 % 1- 4-1982	95,550
» » » 12 % 1-10-1983	93,750
» » » 12 % 1- 1-1984	93,875
» » » 12 % 1- 4-1984	93,600
» » » 12 % 1-10-1984	92,400
» » » 12 % 1-10-1987	94,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	904 —
Dollaro canadese	758,75
Marco germanico	462,30
Fiorino olandese	423,96
Franco belga	28,828
Franco francese	200,81
Lira sterlina	1941,30
Lira irlandese	1732,75
Corona danese	149,40
Corona norvegese	175,55
Corona svedese	201,395
Franco svizzero	486,925
Scellino austriaco	64,693
Escudo portoghese	17,60
Peseta spagnola	12,425
Yen giapponese	3,514

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

523° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1979, alla Samim S.p.a., in Roma, è intestata la concessione mineraria di antimonio, mercurio e solfuri misti denominata « Poggio Bellino », sita in territorio del comune di Manciano (Grosseto), a decorrere dalla data 30 dicembre 1978.

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Napoli 20 novembre 1979, alla Silana Mineraria S.p.a., in Carlopoli, è accordata la concessione mineraria per feldspati, caolino ed associati denominata « Pietra Balena », sita in territorio del comune di Torre Ruggero (Catanzaro) per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto del dirigente superiore del distretto minerario di Napoli 25 ottobre 1979, alla Mineraria Montevergine S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lecce, amministratore unico rag. Vanini Adolfo, è accordato il rinnovo della concessione mineraria per la coltivazione del giacimento di bauxite denominata « Otranto 2° », in territorio del comune di Otranto (Lecce), per la durata di anni cinque a decorrere dal 28 giugno 1979.

Con decreto 29 settembre 1979, dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto, alla società Industria refrattari Salvi e C. S.p.a., in Bergamo, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per caolino, terre caoliniche, aluniti e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata « Poggio alla Pietra » ed interessante parte del territorio del comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto).

(3124)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1980, recante il conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana », alla pag. 1, in corrispondenza dell'art. 2 - Stranieri, dove è scritto: « Roma, addì 12 febbraio *1973* (*tre* decreti) », leggasi: « Roma, addì 12 febbraio *1979* (*due* decreti) ».

(3056)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Mornico Losana, Cologno al Serio, Gerenzago e Cortenuova.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 29 gennaio 1980, n. 29078: comune di Mornico Losana (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 7 luglio 1977, n. 30 e successive e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 dicembre 1977, n. 59);

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29428: comune di Cologno al Serio (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 dicembre 1978, n. 109 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29431: comune di Gerenzago (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 15 novembre 1977, n. 43 e 11 marzo 1978, n. 18 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 13 marzo 1980, n. 29433: comune di Cortenuova (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 febbraio 1978, n. 5 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare).

(3230)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Parè, Lodi, Gerre de' Caprioli, Mese, Foresio Sparso, Gorlago, Legnano e Paderno Dugnano.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate le varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 29246: comune di Parè (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 giugno 1978, n. 30, relativa alla delibera stessa);

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 29247: comune di Lodi (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 dicembre 1978, n. 270, relativa alle N.T.A. (articoli 8, 22 e 23);

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 29248: comune di Lodi (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 dicembre 1978, n. 271, relativa alle N.T.A. (art. 4) e al R.E. (art. 32);

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 29249: comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 aprile 1978, n. 10, relativa alle fasce di rispetto delle strade provinciali numeri 50 e 58);

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 29250: comune di Mese (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 9 novembre 1978, n. 94, relativa alla deliberazione stessa);

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29440: comune di Foresio Sparso (Bergamo) (variante adottata con deliberazioni consiliari 30 giugno 1978, n. 33, 30 maggio 1979, n. 40 e 6 luglio 1979, n. 50, relativa alle delibere stesse);

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29441: comune di Gorlago (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 giugno 1979, n. 348, relativa alla delibera stessa);

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29443: comune di Legnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 novembre 1977, n. 292, relativa alla delibera stessa);

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29445: comune di Paderno Dugnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 3 aprile 1979, n. 48, relativa alla fascia di rispetto della strada statale n. 35 dei Giovi).

(3231)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Lurago d'Erba

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 29268: comune di Lurago d'Erba (Como) (piano adottato con deliberazioni consiliari 16 marzo 1978, n. 47 e 30 luglio 1979, n. 71).

(3232)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Graffignana, Curtatone, Sale Marasino e Rivarolo Mantovano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 29 gennaio 1980, n. 29082: comune di Graffignana (Milano);

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 29267: comune di Curtatone (Mantova);

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 29269: comune di Sale Marasino (Brescia);

deliberazione 11 marzo 1980, n. 30037: comune di Rivarolo Mantovano (Mantova).

(3233)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio-decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso sette posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979, registro n. 15 Difesa, foglio n. 121, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, ad un posto di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità chimici;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire quattro dei posti (per la specialità elettronica) per i quali è stata concessa l'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 28 *e* 29 *maggio* 1980, *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno,* 4, *Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.
Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.
Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 346

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/*A* - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . . .,

residente in . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . . . . .,

Chiede

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere per il colloquio facoltativo la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesca.

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Matematica*: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) *Calcolo di un elementare circuito elettronico o di semplice apparecchiatura elettronica.* Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenze dei materiali, sollecitazioni e defor-

mazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Elettronica: emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e loro uso. Triodi. Tubi a più elettrodi. Onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda. Meccanismo della propagazione. Onda diretta e terrestre ed onda indiretta e semisferica. Propagazione delle onde corte. Elementi di circuiti oscillanti. Resistenza di alta frequenza, induttanza e capacità. Risonanza e curve di risonanza. Aerei. Antenne e telai. Eccitazioni delle antenne. Altezza efficace. Resistenza di irradiazione. Oscillazione persistenze e vari mezzi per la loro generazione. Il triodo in funzione di generatore. Circuiti fondamentali. Stabilità di frequenza delle oscillazioni. Modulazione delle onde persistenti. Vari sistemi di modulazione. Rilevazione con cristalli e con triodi. Ricezione con eterodina. Amplificazione in alta e bassa frequenza. Vari tipi di amplificatori. Generalità sulle stazioni radio trasmittenti.

Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla. Fenomeni piezoelettrici. Oscillatori piloti. Amplificazione di potenza. Rendimento di un complesso trasmittente. Diagrammi di irradiazioni di antenne.

Cenni sugli aerei per onde corte e sui sistemi a fascio. Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche e onde modulate. Apparati riceventi. Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità selettiva). Cenno sui fenomeni elettroacustici. Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche. Altoparlanti e diffusori. Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego. Principi fondamentali di radiotelemetria.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

(3234)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Le prove scritte del concorso, a cinquantaquattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, n. 169746, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, avranno luogo nei giorni 4 e 5 luglio 1980, alle ore 8, nelle sedi e nei locali seguenti:

Bologna:

presso il salone Podestà, piazza Nettuno, 2, Bologna, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Trento, Bolzano, Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.

Milano:

presso il Politecnico di Milano, via Bonardi, 9, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Aosta, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Napoli:

per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, secondo la seguente ripartizione:

a) presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11, Napoli, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E;

b) presso il palazzo Fondi, via Medina, 24, Napoli, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Palermo:

presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione 16, Palermo, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

Roma:

presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso al Ministero e alle intendenze di finanza di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Campobasso, Isernia, Firenze, Livorno, Lucca, Arezzo, Grosseto, Pisa, Massa, Siena, Pistoia, L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo, Terni, Perugia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano.

(3392)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ingegnere presso l'Università degli studi di Lecce

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università, presso l'Università degli studi di Lecce.

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o in architettura e il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio alla professione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Lecce, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Lecce.

(3261)

Concorso ad un posto di tecnico ortottico presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico ortottico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici ortottici delle università ed istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma rilasciato dagli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(3262)

Concorso ad un posto di ragioniere presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Ferrara.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(3263)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

istituto di analisi critica e storica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'istituto universitario di architettura di Venezia.

(3264)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia e petrografia . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università di Genova, via Balbi, 5.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(3265)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3267)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3268)

Concorso a cinque posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica . . . posti 1

istituto di chimica fisica, elettrochimica e metallurgia . . . » 1

istituto di meccanica e costruzione delle macchine (sezione meccanica macchine) » 1

istituto di topografia, fotogrammetrica e geofisica . . . » 1

Facoltà di architettura:

servizi generali . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(3266)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore presso l'istituto papirologico « G. Vitelli » di Firenze.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 29-30 del 20-27 luglio 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1978, registro n. 65 Istruzione, foglio n. 321, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico ad un posto di conservatore in prova presso l'istituto papirologico « G. Vitelli » di Firenze, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 76 Istruzione, foglio n. 64, e sono stati dichiarati il vincitore e l'idoneo del concorso predetto.

(3238)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato ad un posto di custode presso l'osservatorio astronomico di Palermo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 29-30 del 20-27 luglio 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1978, registro n. 28 Istruzione, foglio n. 215, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Palermo, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro 61 Istruzione, foglio n. 210, ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(3237)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sedici posti di coadiutore meccanografo presso le dogane e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 4 marzo 1980 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a sedici posti di coadiutore meccanografo presso le dogane e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 3 aprile 1978, n. 20028/Pr.I.

(2967)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di medicina generale addetto alla sezione di malattie infettive;
un posto di assistente di medicina generale II;
un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente di psichiatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio concorsi, dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(1200/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale civile « S. Pellegrino ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(1232/S)

OSPEDALE « MONTANARO » DI LOCOROTONDO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Locorotondo (Bari).

(1192/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(1193/S)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1194/S)

OSPEDALE « C. MAGATI » DI SCANDIANO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(1195/S)

OSPEDALE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(1188/S)

OSPEDALE DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto immunoematologo o trasfusionista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto immunoematologo o trasfusionista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(1189/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(1190/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina presso l'ospedale di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(1191/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, **a:**

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(1187/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione, compresi nel primo scaglione funzionale del dipartimento di emergenza e di accettazione di secondo livello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1198/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(1201/S)

OSPEDALE DI GIULIANOVA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giulianova (Teramo).

(1196/S)

OSPEDALI RIUNITI « C. LIBERTI - C. POLI » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(1202/S)

OSPEDALE « E. DANIELE - E. ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(1197/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800960)